

Giurisprudenza

Corte Ue: fuori da uso commerciale i voli di formazione al pilotaggio

2 Agosto 2016

Protagonisti della controversia una società elvetica, che offre corsi di addestramento per elicotteristi e l'Amministrazione doganale tedesca, che ha accertato maggiori dazi doganali

Thumbnail
Image not found or type unknown

La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata presentata nell'ambito di una controversia insorta tra una società con sede in Svizzera e lo *Hauptzollamt Lörrach* (l'Amministrazione doganale di Lörrach, Germania).

Il procedimento era attinente l'accertamento dei dazi doganali all'importazione richiesti alla società per l'importazione, nel territorio dell'Unione e in regime di ammissione temporanea in esonero totale dai dazi all'importazione, di elicotteri immatricolati in Svizzera e utilizzati per voli di addestramento e di formazione in Germania.

Il procedimento principale e la questione pregiudiziale - La società svizzera offre, tra i propri servizi, voli di addestramento e formazione in elicottero.

Negli anno 2009 e 2010 la società ha introdotto nel territorio dell'Unione dieci elicotteri, da utilizzare nell'ambito dei vari corsi di formazione offerti, che hanno lasciato il territorio dell'Unione solo al termine di ogni periodo di formazione.

Con avviso di accertamento dei dazi all'importazione, l'amministrazione doganale tedesca ha accertato nei confronti della società svizzera maggiori dazi doganali, non avendo rispettato le condizioni di ammissione temporanea in esonero totale dai dazi all'importazione, previste all'articolo 558, par. 1, lett. c) del regolamento d'applicazione.

L'amministrazione doganale aveva ravvisato un uso commerciale degli elicotteri perché durante i voli di addestramento erano state trasportate persone a titolo oneroso. A tale riguardo, a nulla rilevava la circostanza che le somme versate dagli allievi piloti fossero il corrispettivo del loro

addestramento e non del loro trasporto.

La società proponeva ricorso dinanzi al tribunale tributario competente, affermando che non vi sarebbe stato alcun uso commerciale degli elicotteri ai sensi del regolamento di applicazione, dal momento che i voli non sarebbero stati finalizzati al *“trasporto di persone a titolo oneroso o [al] trasporto industriale o commerciale di merci, a titolo oneroso o gratuito.”*

Il corrispettivo versato dagli allievi piloti sarebbe stato versato per l'attività di formazione e non per il trasporto.

Nel corso del giudizio i giudici del rinvio hanno ribadito, in primo luogo, che le condizioni necessarie ai fini della concessione dell'esonero totale dai dazi all'importazione sono elencate nel cit. articolo 558, par. 1.

Inoltre, nel caso di specie, se da un lato era pacifico il rispetto delle condizioni previste alle lett. a) e b), ad essere in discussione era il rispetto del disposto di cui alla lett. c) del regolamento. Pertanto, la risposta a tale questione sarebbe dipesa esclusivamente dalla corretta interpretazione del termine *“uso commerciale”*, previsto all'articolo 555, par. lett. a) del regolamento di applicazione.

Al fine di stabilire se possa essere concesso l'esonero alla società, il giudice nazionale ha sospeso il giudizio e ha richiesto alla Corte di Giustizia europea di interpretare il significato dell'espressione *“uso commerciale”* prevista dall'articolo 555, par. 1, lett. a), del regolamento di applicazione. Nello specifico, il giudice nazionale ha chiesto di conoscere se la nozione di *“uso commerciale”* ricomprenda il tipo di attività svolta dalla società accertata, vale a dire voli di addestramento in elicottero a titolo oneroso compiuti in presenza, all'interno dell'elicottero, di un allievo pilota e di un istruttore di volo.

Il diritto comunitario - Il regime di esonero dai dazi per l'ammissione temporanea di mezzi di trasporto è previsto dall'articolo 558, par. 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (2) che attua il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (rispettivamente il *“regolamento di applicazione”* e il *“codice doganale”*).

In particolare, l'articolo 137 del codice doganale prevede un regime in forza del quale si può ottenere l'esonero dai dazi doganali per l'ammissione temporanea di merci nell'Unione e le condizioni per l'esonero ai sensi del regime dell'ammissione temporanea sono state fissate dal regolamento di applicazione.

L'articolo 558 del regolamento di applicazione prevede l'esonero totale dei dazi all'importazione per i mezzi di trasporto adibiti alla navigazione aerea, a condizione che sussistano le seguenti condizioni:

- a) che i beni siano immatricolati fuori del territorio doganale della Comunità;
- b) che siano utilizzati da una persona stabilita fuori del territorio doganale della Comunità;

c) che, in caso di *“uso commerciale”* di mezzi di trasporto non ferroviari, siano utilizzati esclusivamente per un trasporto che inizia o termina fuori del territorio doganale della Comunità. Inoltre, l'articolo 555, paragrafo 1 del regolamento prevede, tra le definizioni, quella di *“uso commerciale”*, ravvisabile nel caso di utilizzo di mezzi per il trasporto di persone a titolo oneroso.

Il giudizio della Corte di giustizia - La disposizione normativa richiamata dal giudice del rinvio prevede che rientra nella nozione di *“uso commerciale”* l'uso di mezzi di trasporto *“per il trasporto di persone a titolo oneroso o per il trasporto industriale o commerciale di merci, a titolo oneroso o gratuito.”*

Il tenore letterale della norma induce a ritenere che, affinché il trasporto possa essere qualificato per *“uso commerciale”*, l'uso del mezzo debba essere rivolto *“ai fini di trasporto.”*

Pertanto, la nozione di uso commerciale riguarda esclusivamente le attività economiche la cui finalità è il trasporto di persone.

Nel caso di specie il mezzo di trasporto è solo funzionale all'attività di addestramento degli allievi. Infatti, *“il trasporto di persone ... è solo il corollario dell'attività di addestramento che, in quanto oggetto principale del contratto, costituisce la prestazione di servizi a fronte della quale gli allievi piloti hanno versato un corrispettivo.”*

Alla luce di tale principio gli eurogiudici hanno concluso che l'utilizzazione di un mezzo di trasporto per prestare servizi di addestramento al pilotaggio non può rientrare nella nozione di *“uso commerciale”* ai sensi dell'articolo 555, paragrafo 1 del regolamento.

Occorre aggiungere, inoltre, che la condizione di esonero dai dazi doganali prevista dall'art. 558, par. 1 lett. c) del regolamento, secondo cui il mezzo di trasporto deve essere utilizzato solo per un trasporto che inizia o termina fuori dal territorio doganale, *“si applica esclusivamente in caso di uso commerciale del medesimo.”*

Nel caso di specie i voli di addestramento in elicottero a titolo oneroso, con a bordo un allievo pilota e un istruttore di volo, non ravvisano la nozione di *“uso commerciale”* del mezzo di trasporto ai fini dell'esonero dal pagamento dei dazi doganali applicabile alla temporanea importazione dei mezzi di trasporto e, quindi, l'esenzione può essere riconosciuta anche se il mezzo è utilizzato per finalità diverse dal trasporto stesso.

Le conclusioni della Corte di giustizia - Sulla scorta di tutte le considerazioni precedenti, la Corte di Giustizia ha statuito che:

“L'articolo 555, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 2286/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, deve essere interpretato nel senso che voli

effettuati a titolo oneroso per l'addestramento al pilotaggio di un elicottero, a bordo del quale si trovano un allievo pilota e un istruttore di volo, non configurano un uso commerciale di un mezzo di trasporto ai sensi di tale disposizione."

Data della sentenza

28 luglio 2016

Numero della causa

C-80/15

Nome delle parti

- *Robert Fuchs AG*

contro

- *Hauptzollamt Lörrach*

di

Emiliano Marvulli

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/corte-ue-fuori-uso-commerciale-voli-formazione-al-pilotaggio>